

Rapporto al messaggio 1015

Della Commissione della legislazione sul messaggio 7 novembre 1961, concernente la modifica dell'art. 19 della L. A. C. e di alcuni articoli del D. L. 20 aprile 1914, circa gli atti pubblici stesi dai segretari comunali

Con messaggio 7 novembre 1961 il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio la modifica dell' art. 19 della L. A. C. e di alcune disposizioni del decreto legislativo del 20 aprile 1914 circa le competenze dei segretari comunali in materia di atti pubblici.

La modifica più importante consiste nel conferire ai segretari comunali la competenza di estendere atti pubblici sino ad un valore di Fr. 300 ,-- anziché franchi 100.-- come finora. Tale modifica era stata a suo tempo reclamata con analoga mozione e motivata dal graduale svilimento della moneta avvenuto dal 1914 in poi.

Il Consiglio di Stato ha aderito alla mozione e motiva la sua proposta sostenendo che vengono così facilitati i trapassi di piccoli scorpori di terreno , vengono evitate spese di trasferta e perdite di tempo agli interessati che risiedono in località discoste , si facilitano numerosi trapassi fra Stato o Comune da una parte e privati dall' altra , si evitano ai signori notai pratiche lunghe e laboriose e che possono più facilmente essere fatte e seguite dai segretari comunali date le loro particolari conoscenze ambientali.

La Commissione della Legislazione ha attentamente esaminato il problema relativo all' aumento di tali competenze. Invero varie sono state le perplessità prima di prendere una decisione definitiva. V' era chi osservava che i segretari comunali non possiedono le necessarie cognizioni giuridiche per garantire la regolarità della stesura degli atti pubblici ; altri commissari richiamavano le esperienze piuttosto negative riscontrate in questo o in quel distretto. V' era infine chi postulava l' abrogazione pura e semplice del decreto legislativo del 1914. La Commissione si è però resa conto che essa non poteva farsi promotrice della iniziativa di abrogare il decreto legislativo del 20 aprile 1914. Essa è giunta , a conclusione del proprio esame , a finire per aderire alla tesi del Consiglio di Stato. Tuttavia , ha tenuto in debito conto anche determinate suggestioni di vari commissari , togliendo ai segretari la competenza di redigere determinati atti pubblici quali gli atti di ricupera beni , i contratti preliminari , le promesse di vendita e le donazioni. Trattasi cioè di quegli atti che per la loro complessità o per un loro carattere particolare appariva più opportuno lasciare in modo esclusivo alla competenza dei notai.

Nell' accettare l' estensione della competenza sino a Fr. 300 ,-- la Commissione della Legislazione ha voluto soprattutto tener conto del fatto che ciò facendo si venivano ad evitare spese di trasferta e perdite di tempo a persone residenti nei Comuni di montagna , nelle valli o comunque in posti periferici ove torna talvolta difficile valersi dell' onera di un notaio.

La Commissione ha infine fatto alcuni ritocchi alle altre norme previste nel messaggio del Consiglio di Stato , norme peraltro di secondaria importanza e vi propone l' adesione al messaggio nel senso dei considerandi e l' adozione dell' annesso progetto di legge.

Per la Commissione della Legislazione:

Induni E. , relatore
Giorgetti - Ghiringhelli - Lepori -
Snider - Tamburini.

Disegno di

LEGGE

che modifica un articolo della L.A.C del CCS e alcuni articoli del D.L. 20 aprile 1914 , concernente atti pubblici stesi dai segretari comunali (del.....)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 novembre 1961 n. 1015 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 19 cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del CCS è modificato come segue :

Sono pure atti pubblici i contratti di vendita e di permuta di beni immobili - stesi da un segretario comunale a norma della legge 20 aprile 1914 , quando il loro Valore non supera i Fr. 300 ,--

Art. 2

Gli articoli 1, 4 , 5, 10 e 11 del decreto legislativo 20 aprile 1914 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Sono considerati atti pubblici i contratti di vendita e di permuta di beni immobili quando siano stesi da un-segretario comunale in conformità della presente legge e quando il loro oggetto non superi un valore di Fr. 300 ,-.

1 La competenza del segretario è determinata dal luogo in cui giacciono i beni dedotti in contratto.

2 Ove i beni Si trovino sul territorio di diversi Comuni , l' atto potrà essere steso da uno dei rispettivi segretari.

Art. 3

Dal § 3 dell' art. 3 sono stralciate le parole «promessa di vendita».

Allo stesso art. 3 è aggiunto un capoverso del seguente tenore:

§ Se l' immobile è situato in un Comune con Registro fondiario definitivo , il segretario dovrà allegare l' estratto del RFD rilasciato dall' Ufficio dei registri al più tardi 15 giorni prima e riportare nell' atto i dati risultanti dal registro.

Art. 4

Gli atti devono essere firmati dalle parti e dal segretario.

Art. 5

Entro 15 giorni dalla stipulazione , il segretario dovrà , pena la multa di Fr. 20 ,- da applicarsi dal Dipartimento di giustizia , e la responsabilità dei danni , richiedere la iscrizione del contratto nel registro fondiario in conformità all' art. 20 della legge 2 febbraio 1933 e del regolamento 5 luglio 1935 sul registro fondiario e le successive disposizioni regolamentari ed esecutive.

Alla richiesta sarà unito , quale documento giustificativo , l' originale del contratto le eventuali procure , l' estratto censuario (se registro fondiario provvisorio) e , se vi sono modificazioni sul terreno (spostamenti di termini) il tipo planimetrico in doppio esemplare.

Le parti potranno ottenere copia del contratto dall' Ufficio dei registri contro pagamento della sola tassa di scritturazione.

Art. 10

Il segretario avrà diritto di percepire; oltre alla rifusione:

a) per ogni contratto una tassa fissa di Fr. 5 ,- delle spese più una tassa addizionale del 5 % sul valore eccedente i Fr. 100 ,- ;

b) per ogni richiesta di iscrizione nel Registro fondiario o di rilascio di certificato ereditario dalla competente Pretura Fr. 1 ,50.

Art. 11

Trattandosi di contratti in cui siano parti o rappresentanti o direttamente interessati il segretario o alcun suo ascendente o discendente , sua moglie , un suo fratello o sorella , i suoi generi o nuore , o suoceri od altra persona con lui convivente , l' atto dovrà essere redatto e firmato dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Art. 3

Il presente decreto legislativo si applica agli atti stesi dopo la sua entrata in vigore.

Art. 4

Ottenuta la ratifica federale, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.